

XXXVII.

TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Omaggi — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno » (N. 48) — Parlano il ministro delle finanze ed il senatore Cannizzaro, relatore — Congedi — Ripresa della discussione — Parlano i senatori Pierantoni, Paternò, Cannizzaro, relatore, ed il ministro delle finanze — votazione a scrutinio segreto — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 35.

Sono presenti i ministri delle finanze, degli affari esteri e dei lavori pubblici.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Elenco degli omaggi.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario Chiala di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

CHIALA, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

La famiglia del defunto senatore Scalini, di una pubblicazione per titolo: *In memoria del senatore Scalini*;

Il preside della Società Reale di Napoli, degli *Atti della R. Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti* (vol. XX 1898-99);

Idem della *R. Accademia di Scienze morali e politiche* (vol. XXX);

Idem del *Rendiconto delle tornate e dei lavori della R. Accademia stessa*;

Il direttore dell'Ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche di Roma, della *Nomenclatura ufficiale degli Uffici telegrafici*;

Il presidente del Consiglio di Amministrazione del Debito Pubblico ottomano, del *Rendiconto per l'esercizio 1898-99* di quell'Amministrazione;

Il sindaco di Firenze, della *Relazione sullo stato igienico-sanitario di quel comune per l'anno 1898*;

Il signor Luigi Barbèra, di una sua pubblicazione dal titolo: *Critica del Newtonianismo*;

Il rettore della R. Università Romana dell'*Annuario scolastico 1899 della R. Scuola di Applicazione per gli ingegneri*;

Il prof. Carlo Querci della Rovere di una sua *Memoria trionfale* dedicata al capitano Alfredo Dreyfus;

Il sindaco di Milano, degli *Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1898-99*;

Il rettore della R. Università di Pisa, degli *Annali delle Università toscane*;

Il ministro dei lavori pubblici, della *Relazione sull'esercizio delle strade ferrate italiane per l'anno 1896*;

Il ministro di agricoltura, industria e commercio delle seguenti pubblicazioni:

1. *Bollettino semestrale delle Casse di Risparmio ordinarie al 31 dicembre 1898*;

2. Idem al 30 giugno 1899;

3. *Rendiconti delle Casse di Risparmio per l'esercizio 1897*;

4. Idem per l'esercizio 1898;

5. *Statistica giudiziaria civile e commerciale e statistica notarile per l'anno 1897*;

6. *Annali di Agricoltura 1899*. (L'assicurazione contro i danni della mortalità del bestiame);

7. Idem (Concorso di apparecchi di stufatura e stagionatura dei bozzoli);

8. *Statistica dei Monti di Pietà*;

9. *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria, civile e penale* (6 luglio 1898);

Il sindaco di Torino, della *Relazione dell'Ufficio d'Igiene per l'anno 1896*;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi di Siena del *Rendiconto della gestione 1899 di quest'istituto*;

I prefetti di Brescia e Cremona, degli *Atti dei rispettivi Consigli comunali per l'anno 1899*;

Il signor A. Vallardi, di una pubblicazione intitolata: *Per le nostre esportazioni*;

Il ministro degli affari esteri dei vol. XIV-XV contenenti *Trattati e convenzioni fra il Regno d'Italia e gli altri Stati*;

L'avv. Domenico Martemucci di un suo *Studio giuridico su diversi punti di diritto controverso*;

Il presidente dell'Associazione Pedagogica Italiana, degli *Atti del primo Congresso pedagogico nazionale italiano* (1898);

Il signor Ciro Bozzoli di un suo studio intitolato: *Un po' di luce sulle ferrovie italiane e sul loro esercizio*;

Il signor Gustavo Uzielli, di un opuscolo dal titolo: *Alcune proprietà delle rocce e delle terre*;

Il signor Alfonso Cardamone, di una sua monografia intitolata: *La Sila e le ferrovie silane*;

Il direttore del Regio Comitato Geologico d'Italia del *Bollettino* N. 3, del R. Comitato medesimo;

Il cav. A. Agresti, d'un suo opuscolo intitolato: *Il Porto militare e l'arsenale di Napoli*;

Il senatore G. Finali delle seguenti biografie: *Delle opere e della vita di Eduardo Fabbri*;

Idem di *Domenico Farini*.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni alla legge sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno» (N. 43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: «Modificazioni alla legge sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno».

Come il Senato rammenta, nella seduta di sabato parlarono i vari oratori iscritti ed il signor relatore; oggi la parola spetta all'onorevole ministro delle finanze.

Dà, quindi, facoltà di parlare al signor ministro delle finanze.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Signori senatori; rare volte un progetto di riforma fiscale diede luogo a così piccoli dissensi, e nello stesso tempo a così vivo dibattito, come si è verificato riguardo a questo disegno di legge; poichè la differenza fra ciò che propone il Governo da una parte e ciò che sono disposti dall'altra ad accettare gl'interessati, non è sostanzialmente di grande entità, come risulta dalle stesse petizioni indirizzate al Senato, e che sono riassunte nella dotta relazione dettata dall'onorevole senatore Cannizzaro a nome della Commissione permanente di finanze.

Infatti, l'opportunità di un aggravamento dell'attuale regime fiscale dello zucchero indigeno è ormai ammessa da tutti; ed è pure generalmente accettata la misura alla quale esso dovrebbe, in via definitiva, arrivare.

La divergenza è ridotta quasi esclusivamente nel punto, se a questa misura di aggravamento si debba giungere in un tratto, oppure progressivamente, a gradi. In questa condizione di cose, è dovere di chi propone la riforma di mettere ogni cura per evitare l'esagerazione; e di vagliare accuratamente le ragioni messe avanti dagli interessati a sostegno dei temperamenti da essi desiderati.

All'adempimento di questo dovere io ho la coscienza di non essermi sottratto, perchè allo studio di quelle ragioni degli interessati ho rivolto lungamente le mie meditazioni. Di mano in mano però che proseguiva il mio studio, mi

persuadevo sempre più della necessità che la riforma dovesse essere completamente ed immediatamente attuata, così come venne proposta dal Governo.

Il passaggio graduale dall'attuale regime fiscale e quello che si propone, potrebbe apparire opportuno quando risultasse dimostrato, che la protezione accordata alla fabbricazione dello zucchero dal nuovo regime, fosse così scarsa da lasciare all'industria soltanto un margine di guadagno assai limitato.

Ma noi crediamo invece che le condizioni fatte all'industria dalle nostre proposte siano ancora larghissime. Il compito di dimostrare questa proposizione mi fu facilitato dall'onorevole senatore Boccardo e dall'onorevole senatore Vacchelli, ai quali io devo vivi ringraziamenti per l'autorevole appoggio che hanno dato al disegno di legge ministeriale.

Aggiungerò quindi soltanto poche considerazioni su questo punto. La protezione accordata all'industria, come dimostrò l'onorevole senatore Boccardo, viene determinata dalla differenza fra il dazio doganale di confine in lire 88 che paga lo zucchero greggio estero importato in paese, e l'ammontare della tassa di fabbricazione, che viene applicata alle fabbriche di zucchero nazionale, e che è di L. 67.20: dimodochè la differenza costituirebbe la protezione in L. 20.80.

Questa protezione richiede due correzioni; una in diminuzione, e deriva dal diverso rendimento in raffinato che dà lo zucchero greggio importato dall'estero, in confronto di quello nazionale, giacchè il primo rende circa il 97 per cento, il secondo 90: l'altra variazione è in aumento e deriva dal vantaggio che i fabbricatori nazionali hanno di poter pagare la tassa in carta moneta, mentre gl'importatori dello zucchero estero devono pagare il dazio doganale in oro.

Il relatore contesta che questo vantaggio sia da portarsi in conto, ma io credo che i suoi argomenti siano stati validamente confutati dal senatore Vacchelli.

Sotto il rapporto del pagamento della tassa in valuta legale, l'industria dello zucchero non si trova nelle identiche condizioni delle altre industrie, perchè i dazi doganali sono generalmente fissati dalle nostre tariffe in una misura che varia dal 25 al 35 per cento. In queste condizioni, l'obbligo del pagamento del dazio in oro

non costituisce un aumento molto sensibile della protezione; e ciò si verifica anche per quei prodotti che sono soggetti in Italia a tassa di fabbricazione, perchè a questi si impone bensì, oltre al dazio, una sopratassa doganale corrispondente alla tassa di fabbricazione, ma essa viene pagata in carta. Per lo zucchero invece, a differenza di tutti gli altri prodotti, la tassa di fabbricazione è compenetrata nella misura del dazio doganale, il quale ammontando a L. 88 rappresenta più del triplo del valore della merce. Tutto questo dazio deve essere pagato in oro, e quindi anche quella parte del dazio stesso, che è la più forte, e che corrisponde alla tassa di fabbricazione.

Quindi io credo che sia più che legittimo d'introdurre nei calcoli anche il vantaggio derivante al fabbricante nazionale dal pagamento della tassa in valuta legale, in confronto allo importatore dall'estero, che deve pagare in valuta metallica.

Per combinazione il risultato delle due correzioni, alle quali ho accennato, porta a determinare, che la protezione risultante per le fabbriche nazionali ammonta a L. 20.85, ad una cifra, cioè, quasi uguale a quella determinata dalla differenza tra il dazio doganale e la tassa di fabbricazione.

L'onorevole relatore si vale di questo accidente per asserire che noi abbiamo fatto il colmo dello sforzo per arrivare a pareggiare le due cifre, ossia per arrivare a dimostrare che la protezione effettiva rimane eguale, anzi superiore di 5 centesimi, a quella di lire 20.80 che sarebbe stata garantita dalla legge 27 agosto 1883.

Io devo subito dichiarare che non avevamo bisogno di fare neppure il più piccolo sforzo per pareggiare le due cifre, perchè noi non ammettiamo che esista quella garanzia.

Noi non ammettiamo che la legge attualmente in vigore, quella del 27 agosto 1883 abbia garantito in modo assoluto una protezione di L. 20.80; ma su ciò mi riservo di ritornare più avanti.

Ora vorrei osservare come il colmo dello sforzo sia stato fatto invece dallo stesso onorevole relatore, quando ha voluto introdurre due volte nei suoi conteggi il criterio della diversità di rendimento in raffinato del greggio estero, in confronto del greggio nazionale.

Noi abbiamo dimostrato nella relazione con la quale abbiamo presentato il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, come, ritenuto che il greggio estero dia un rendimento in raffinato del 97 per cento, e il greggio nazionale dia un rendimento soltanto del 90 per cento, occorrono kg. 107.78 di zucchero greggio nazionale per ottenere kg. 97 di raffinato, che si ricavano invece da soli kg. 100 di greggio estero.

Mediante questo conteggio si arriva a determinare, che la protezione apparente che deriva dalla differenza tra il dazio doganale e la tassa di fabbricazione, da L. 20 80, si riduce a L. 15 57. E qui andiamo perfettamente d'accordo con l'onorevole relatore. Ma poi, quando prende ad esaminare i coefficienti di rendimento in grammi di zucchero per ogni ettolitro di sughi defecati delle nostre fabbriche, egli torna a fare lo stesso ragionamento, basato sulla differenza di rendimento fra lo zucchero greggio estero e quello nazionale.

Egli viene a dire: se per una determinata fabbrica voi potete dimostrare con i dati di fatto che essa ottiene un coefficiente di grammi 2000 di zucchero per ogni ettolitro di sughi defecati, dovete però tener conto che questo zucchero ha un rendimento di 90 per cento, mentre lo zucchero estero ha un rendimento di 97 per cento. E, come conseguenza, egli pretende di ridurre quei 2000 grammi a una cifra proporzionalmente inferiore.

Ma qui evidentemente l'onorevole relatore adopra lo stesso argomento per fare 2 volte la medesima deduzione.

Il suo ragionamento, considerato isolatamente, è senza dubbio esatto; è esatto, cioè, che la quantità di zucchero greggio, che noi calcoliamo contenuta in un ettolitro di sughi delle nostre fabbriche, non corrisponde, come rendimento in raffinato, alla stessa quantità di zucchero greggio estero. Si comprende che, per ottenere questa corrispondenza, l'onorevole relatore possa ridurre il numero di grammi da noi calcolato per ogni ettolitro di sughi, in proporzione del diverso reddito in raffinato dello zucchero greggio estero e di quello nazionale. Ma, quando sia stata fatta questa riduzione, non vi è più alcuna ragione per ripeterla nel calcolo della misura della protezione.

Se si vuole ridurre il numero dei grammi accertati effettivamente col peso dello zucchero

che viene estratto dalle fabbriche in proporzione del rendimento dello zucchero estero, allora si deve ammettere che la protezione rimane di lire 20.80, come è determinata dalla differenza tra il dazio doganale e la tassa di fabbricazione. Se invece questa differenza si vuole ridurre in proporzione del diverso rendimento, allora evidentemente non v'è più alcuna ragione per non accettare le cifre che ha date l'Amministrazione, onde determinare quali sieno i veri coefficienti di rendimento in grammi di zucchero per i sughi defecati delle diverse fabbriche.

A proposito della relazione dell'onorevole Cannizzaro, mi corre obbligo di fare un altro rimarco; e credo di aver diritto di dolermi ch'egli abbia sollevato qualche dubbio sull'esattezza delle informazioni che furono fornite dall'Amministrazione; dubbio che traspare dalle seguenti parole che egli scrive, dopo aver riportato una risposta datagli dall'Amministrazione, e nella quale si dichiara in qual modo i coefficienti, di cui parlavo poco anzi, fossero stati determinati.

L'onorevole relatore scrive:

« In verità chi scrive ignora se nella quantità di zucchero effettivamente fabbricato ve ne sia compresa una porzione, rimasta nelle masse cotte e bassi prodotti, non effettivamente pesata ma calcolata ».

L'onorevole relatore ammetterà che l'Amministrazione non gli è stata avara di schiarimenti ogni volta che egli ne ha domandati; se sopra questo punto gli è sorto questo dubbio, perchè non ha cercato di chiarirlo facendo nuove domande, prima di lanciarlo davanti al Senato colla sua relazione?

Mi si permetta, però, senz'altro, d'affermare che il dubbio non può esistere; nè occorre certamente all'uopo l'acuto ingegno dell'onorevole senatore Cannizzaro per accertarsene; perchè dal momento che l'Amministrazione dichiara che la quantità di zucchero, effettivamente estratta da ogni fabbrica, fu determinata colla scorta delle bollette di legittimazione che devono accompagnarlo nelle zone di vigilanza, ne deriva che si tratta di zucchero effettivamente pesato e non di zucchero che poteva essere potenzialmente nelle masse cotte, nei bassi prodotti, ma non estratto.

L'Amministrazione è stata leale, lealissima, nell'addurre tutti i dati, e nell'addurli anche quando potevano giovare più alla tesi avversaria che non alla propria. E ne do subito un esempio riportandomi alle notizie date circa le quattro fabbriche che lavorarono nella campagna del 1898, vale a dire alle sole notizie che potevano essere veramente complete, perchè tali non sono, come ammette anche l'on. relatore, quelle riferentisi alla campagna del 1899, fornite quando i risultati della lavorazione non erano ancora completamente conosciuti. Orbene, delle quattro fabbriche cui si riferiscono le notizie della campagna del 1898, per tre si espongono, nei prospetti forniti dall'Amministrazione, dati che furono controllati esattamente col sistema che accennavo testè, della verifica delle quantità indicate sulle bollette di legittimazione.

Per la quarta fabbrica, quella di Senigallia, ciò non fu possibile, perchè questa ha nello stesso fabbricato la raffineria dello zucchero, e quindi l'Amministrazione non aveva mezzo di controllare la quantità effettiva di zucchero greggio che produceva, e quindi si dovette esporre una quantità di prodotto calcolata in via approssimativa. Ebbene, è questa appunto l'unica delle quattro fabbriche, per la quale risulterebbe non essere stato raggiunto il coefficiente di 2000 grammi.

L'Amministrazione avrebbe potuto legittimamente esporre soltanto i dati relativi alle altre tre fabbriche, ed avrebbe così dimostrato che il coefficiente effettivamente ottenuto era superiore a quello che fu indicato.

Un'altra prova della lealtà dell'Amministrazione sta in ciò, che la differenza del 7 per cento di rendimento in raffinato fra lo zucchero greggio estero e il nazionale, è alquanto esagerata, come risulta da analisi di diversi zuccheri fatte dai laboratori chimici delle gabelle, dopo la presentazione del disegno di legge.

L'onorevole relatore afferma che lo zucchero fabbricato si compone di quattro o di cinque prodotti successivi, dei quali il primo rende non più di 90 e l'ultimo soltanto 80 per cento, ed anche meno.

Ma io mi permetto di contestare l'esattezza della prima parte di questa sua affermazione, perchè dalle analisi fatte è risultato che i primi

prodotti delle diverse fabbriche, e per quasi tutte le fabbriche, sono assai superiori al 90, e si avvicinano alla cifra di resa che danno gli zuccheri che si importano dall'estero.

E se è esatta la seconda parte della affermazione dell'onorevole relatore, che gli ultimi zuccheri prodotti possano avere anche una resa inferiore all'80 per cento, sta però in fatto che essi sono quelli estratti dai bassi prodotti e dalle masse cotte, e rappresentano soltanto il 10 per cento della produzione totale di ciascuna fabbrica.

Pertanto, noi crediamo di poter dedurre che la resa effettiva media dello zucchero prodotto dalle fabbriche sia sensibilmente superiore alla misura del 90 per cento, che abbiamo indicato nei nostri calcoli. E ammesso pure che la resa dello zucchero estero possa essere alquanto superiore a quella di 97 per cento, che venne pure da noi indicata, crediamo con fondamento che la differenza fra la resa delle due qualità di zucchero sia sensibilmente inferiore a quel 7 per cento, che abbiamo calcolato.

Se dunque la protezione sta nei limiti da me esposti, non credo si possa affermare che manchi una efficace difesa all'industria, anche qualora fosse adottato il provvedimento che noi abbiamo proposto, e soprattutto poi non parmi si possa coscienziosamente asserire che noi vogliamo opprimere questa industria e che il disegno di legge dia ad essa il colpo di grazia, come ebbe a dire il senatore Pecile.

Senonchè, aggiungono subito gli oppositori, qui si tratta di una industria che merita maggiori agevolazioni, perchè ripercuote i suoi vantaggi sull'agricoltura. Ebbene, noi non abbiamo mai negato, nè neghiamo, che un discreto vantaggio possa derivare all'agricoltura nazionale dalla coltivazione delle barbabietole, e non rifuggiamo (e lo dimostriamo col disegno di legge attuale) di lasciare a questa industria, una più che ragionevole protezione, poichè non siamo animati da nessun sentimento di ostilità verso l'agricoltura, come sembrava temesse il senatore Pecile, e come accennava anche il senatore Codronchi, che, anzi debbo ringraziare delle parole troppo cortesi al mio indirizzo, di cui si è valso, pure combattendo il disegno di legge da noi presentato.

L'onorevole senatore Codronchi ha evocato una memoria per me gradita, ricordando che alcuni anni or sono abbiamo combattuto insieme alcune battaglie parlamentari a vantaggio dell'agricoltura; e mi compiaccio di questo ricordo perchè voglio sperare servirà di prova al Senato, per convincersi viemmeglio che io non sono diventato tutto ad un tratto nemico dei campi. Ma, mi permetta, però, l'onor. Codronchi di rammentargli, che i provvedimenti da noi allora domandati consistevano in una diminuzione della imposta fondiaria, in un migliore riparto della imposta stessa, ed in una riduzione del prezzo del sale. Erano tre provvedimenti che andavano a vantaggio di tutta quanta l'agricoltura nazionale, mentre qui si tratta di una coltura che sarà certo vantaggiosa all'agricoltura, ma il cui effetto benefico può interessare soltanto una parte limitata del territorio nazionale, come fu dimostrato efficacemente dall'onorevole senatore Vacchelli.

Io non riferirò le dimostrazioni statistiche da lui date, ma dalle cifre dedotte risulta, che concesso anche, possa la produzione dello zucchero indigeno arrivar ad una misura sufficiente per sopperire a tutto il consumo nazionale, basterà all'uopo la sola coltivazione a barbabietola di circa 160,000 ettari, che corrispondono, su per giù, alla centesima parte del territorio coltivabile del paese. E dalle stesse parole dell'onorevole Codronchi si può cavare una riprova di questa affermazione.

L'onorevole Codronchi avvertiva che dobbiamo tener conto di 20 milioni di lavoratori di campi, *paurosi e mesti* per le misere condizioni in cui si trovano. Ma quanti di questi potranno ottenere un beneficio dalla coltura della barbabietola?

Lo ha detto un altro oratore, l'onorevole Pecile, il quale li ha valutati a 200,000, ossia una centesima parte dei 20 milioni indicati dall'onorevole Codronchi; e così si ritorna ancora a quella stessa proporzione che, con un altro metodo, era stata affermata dall'onorevole Vacchelli.

Noi non neghiamo, adunque, che si debba accordare una giusta protezione alla industria dello zucchero ed alla coltivazione della barbabietola; ma non vogliamo esagerare. È questione di limite; ma su questo punto noi dubitiamo

anzi che il sacrificio imposto allo Stato, anche col nostro disegno di legge, per questa industria e questa coltivazione, possa essere ritenuto piuttosto esagerato, poichè, anche dopo attivata la riforma che proponiamo, rimarrà sempre una perdita, un sacrificio per la finanza di circa 15 milioni. Si è voluto contestare questa cifra; ma anche qui mi associo all'onorevole senatore Vacchelli nel dire: « ma se noi consumiamo, per esempio, 800,000 quintali di zucchero; quando questo venga tutto fabbricato in paese, non v'ha dubbio che la differenza fra le lire 88 che lo zucchero pagava alla finanza quando veniva importato dall'estero e le lire 67.70 che pagherà una volta che sia fabbricato in Italia, rappresenti una perdita per la finanza ». Se moltiplichiamo la perdita unitaria per gli 800 o 900 mila quintali di prodotto complessivo, si ha appunto quella perdita di 15 milioni circa, cui accennavo poc'anzi.

Il senatore Pecile osservava che noi non teniamo conto di altri maggiori prodotti, di altre imposte che derivano dall'attivazione di questa industria e di questa coltivazione. Orbene, io posso assicurarlo, invece, che noi ne abbiamo tenuto conto; ma solo crediamo che questo compenso debba essere ridotto alla sua giusta misura e non valutato esageratamente, come s'è fatto spesso, fuori di qui. Del resto, lo stesso senatore Pecile ha accennato ad alcune cifre di prodotti di tasse, che una fabbrica di zucchero paga; ma conviene subito aggiungere, solo una volta tanto, all'atto della sua costituzione. Ed io voglio ammettere, nella misura che egli ha accennato, che all'atto della costituzione ogni fabbrica di zucchero possa pagare, fra tasse e fra prodotti dati alla finanza per la sua partecipazione nei trasporti ferroviari, una somma, che varia da 100 a 150,000 lire.

Ma, ripeto, si tratta di una somma che viene incassata una volta tanto, all'atto della costituzione, della fabbrica. Vi sono però altre imposte, che si ripetono annualmente, ma non sono di grande entità: la imposta di ricchezza mobile sui prodotti delle fabbriche, la tassa di negoziazione delle azioni, se si tratta di Società costituite in Società anonime, la compartecipazione dello Stato nei trasporti ferroviari. Io ho voluto fare di tutte queste tasse un calcolo particolareggiato e mi è risultato che il maggior

compenso che può ottenere l'erario per effetto delle fabbriche, deve essere calcolato a non più di 50 o 60 mila lire all'anno.

E si noti che non sono poi tutti introiti cagionati esclusivamente dalle fabbriche di zucchero, perchè, per esempio, l'imposta di ricchezza mobile sul capitale che è impiegato in una fabbrica di zucchero, in quanto il capitale non sia venuto dall'estero, in qualche modo pagherebbe pure una imposta allo Stato. Così si può dire del prodotto speciale immediato o mediato della terra, poichè anche gli altri prodotti, che non siano barbabietole e zucchero, possono essere soggetti a trasporti ferroviari. Insomma, calcolando largamente, dato che la produzione indigena possa totalmente provvedere al consumo del paese, mentre la finanza verrebbe a perdere la somma di 15 milioni di lire, non ne ricupererebbe che due o tre milioni; dunque anche con l'applicazione dell'attuale legge, quando le fabbriche potranno sopperire a tutto il consumo nazionale, la finanza perderà non meno di 12 milioni di lire, ai quali o signori, i contribuenti dovranno pur provvedere in qualche modo.

La parola *fiscalismo* riguardo a questo disegno di legge non è giustificata in nessun modo. Il fiscalismo sta soltanto nella misura elevatissima del dazio in lire 88, cioè a quattro volte circa il valore della merce.

Qui non si tratta d'introdurre una imposta nuova nè di aggravarne una esistente, ma di provvedere soltanto a che il prodotto di una imposta pagata dalla generalità dei contribuenti, vada nelle casse dello Stato, e non ne sia distratta una parte rilevante a favore di determinati industriali, quando non è a sufficienza dimostrata l'opportunità di una più larga difesa a favore loro.

Il senatore Pecile trovava esagerate le nostre previsioni, e credeva poterlo dimostrare adducendo il prodotto della tassa sullo zucchero che si è verificato l'anno passato, tassa che nel suo prodotto complessivo di dazio doganale e di tassa di fabbricazione è andata lentamente aumentando: e dopo ciò egli domanda: dove sono gli 8 milioni di perdita che voi calcolate? Ma è facile rispondere al senatore Pecile che i dati da lui addotti si arrestano all'esercizio 1898-99; ed è naturale, perchè l'esercizio suc-

cessivo, il quale è in corso, non ha ancora dato la dimostrazione del relativo prodotto

Ora, nell'esercizio 1898-99, al quale si riferisce la campagna saccarifera del 1898, la produzione dello zucchero in Italia era ancora molto limitata, e lo sviluppo notevolissimo è incominciato soltanto colla campagna del 1899, gli effetti della quale nei vedremo alla fine del corrente esercizio, quando constateremo inevitabilmente la diminuzione del reddito finanziario.

Finora l'erario ha incassato tutta la tassa di fabbricazione relativa a questo esercizio, perchè la fabbricazione si svolge dal mese di agosto al novembre e dicembre; ma nel mese successivo naturalmente dovrà importare tanto meno zucchero estero, quanto il paese ne ha usufruito di quello prodotto dalle fabbriche nazionali.

Nè credo esatta l'altra affermazione del senatore Pecile, che, cioè, per effetto della produzione dello zucchero in paese deva inevitabilmente aumentarsene il consumo; perchè l'esempio degli altri paesi sta a dimostrare come essa non abbia completo fondamento.

Infatti, se ciò che afferma il senatore Pecile fosse esatto, la Germania e l'Austria-Ungheria, che sono i paesi che hanno la maggior produzione relativamente al loro consumo, e quindi necessità di una più larga esportazione, dovrebbero essere quelli ove è maggiore il consumo. Invece risulta che il consumo di questi due paesi è sensibilmente inferiore a quello dell'Inghilterra, nazione esclusivamente importatrice. Il consumo della Germania corrisponde presso a poco al terzo, in ragione di abitanti, di quello dell'Inghilterra; quello dell'Austria-Ungheria non arriva a una quinta parte del consumo dell'Inghilterra.

Certo, questa differenza risulta da diversità di condizioni delle rispettive popolazioni; ma le medesime ragioni servono a giustificare anche il minor consumo dell'Italia, ancora sensibilmente inferiore a quello dei due paesi citati.

Questo fatto prova che l'aver la produzione in paese non porta necessariamente ad un aumento di consumo.

Io ho insistito poc' anzi nel dimostrare l'attendibilità dei dati che furono esposti dal Governo nella sua relazione, per contestare le obiezioni che furono fatte dall'onorevole relatore. Ma per meglio poter concludere che il disegno di legge lascia ancora una larghis-

sima protezione all'industria, voglio per un momento fare astrazione dalle nostre ragioni e dalle nostre cifre, e ammettere come esatto tutto ciò che afferma l'onor. relatore; voglio ammettere quindi che non sia da portarsi in conto il beneficio che deriva ai fabbricanti nazionali dal pagamento della tassa in carta, anziché in oro, come sono obbligati a fare gli importatori; non voglio sollevare obiezioni sul doppio conteggio che fa delle conseguenze del diverso rendimento in raffinato, dello zucchero greggio estero, in confronto di quello nazionale; non voglio tener conto d'altre circostanze favorevoli alla produzione nazionale.

Accetto integralmente le conclusioni a cui arriva, riguardo alla protezione, l'onor. relatore, ossia alla conclusione che rimane sempre alla fabbricazione nazionale una protezione rappresentata dalla cifra di L. 15.57 per ogni quintale di zucchero.

Ora, il valore di questo quintale di zucchero estero portato al nostro confine è di L. 28, e quindi la protezione di L. 15.57 ammonta al 55 per cento circa del valore della merce, mentre, come io affermava poc' anzi, nessun'altra delle nostre industrie ottiene dalle tariffe doganali una protezione maggiore del 25 al 35 per cento.

Nessuna delle nostre industrie, ho detto, nè l'industria metallurgica, nè quella del cotone, nè quella della lana che sono tra le più protette, hanno dalle nostre tariffe doganali una protezione che arrivi alla misura del 40 per cento del valore della merce.

Per l'industria della fabbricazione dello zucchero, anche adottato il nostro disegno di legge, rimarrà ancora sempre, secondo i dati dell'onorevole relatore, una protezione del 55 per cento, ossia superiore almeno di un quarto alla massima protezione che le nostre tariffe doganali concedono a qualunque altra.

In verità, dopo ciò non credo si possa affermare che il nostro disegno di legge tenda a soffocare l'industria e a darle il colpo di grazia.

Nonostante tutte queste considerazioni io comprendo come possa sentirsi una certa ripugnanza a fare una variazione abbastanza sensibile, così in un tratto, al regime fiscale di una importante produzione. E io stesso confesso che sono stato molto esitante prima di deci-

dermi a proporre che l'aumento del coefficiente di rendimento fosse portato tutto ad un tratto da 1500 a 2000 grammi; ma quando mi sono messo a considerare le diverse condizioni attuali dell'industria, in confronto di quelle dell'epoca in cui venne approvata la legge del 1883, che è ancora attualmente in vigore e che si tratta oggi di modificare; quando io ho osservato la diversità delle condizioni dell'industria in questi due periodi, mi sono convinto che sarebbe stato improvvido non introdurre immediatamente l'aggravamento nella misura che viene proposto.

Basta considerare che il valore dello zucchero, quando venne promulgata la legge del 1883, arrivava a circa 55 lire, mentre oggi è ridotto, come ho accennato poc' anzi, a circa 28 lire; vale a dire che allora era quasi il doppio del valore attuale. Per questo solo fatto la protezione in quel tempo accordata è notevolmente aumentata, poichè se la protezione assoluta è rimasta nella stessa misura, la percentuale, di fronte al valore della merce, è, si può dire, quasi raddoppiata. Di più si deve tener conto che in questi 17 anni i procedimenti di estrazione dello zucchero dalla barbabietola hanno fatto notevoli progressi, ammessi anche dall'onorevole senatore Cannizzaro nella sua relazione.

Un ettolitro di succhi, a parità di peso specifico, contiene oggi indubbiamente maggiore quantità di zucchero di quello che poteva contenere un ettolitro di succhi nel 1883; di modo che il coefficiente di 1500 accordato a quell'epoca era certamente allora meno protettivo dell'industria, di quello che sarebbe ora, che le condizioni di fabbricazione sono notevolmente migliorate.

Dunque, se le condizioni dell'industria hanno in due modi variato progressivamente in questi 17 anni, e cioè, sia per il ribasso del valore della merce, sia per il perfezionamento nei procedimenti di estrazione dello zucchero, sarebbe stato naturale che si fosse contemporaneamente e progressivamente diminuita la protezione accordata all'industria stessa. Se non abbiamo fatto la riduzione progressiva, perchè oggi dovremmo ancora seguire la via della progressione graduale? Perchè dovremmo oggi metterci al punto da cui avremmo dovuto partire, mentre il miglioramento delle condizioni industriali si

trova all'ultimo suo stadio? Evidentemente, ciò non sarebbe ragionevole.

Del resto, tenuto conto del valore della merce nel 1883 ed oggi, e dei miglioramenti a cui ho accennato, risulta che la protezione accordata all'industria, dalle nostre stesse proposte, non è inferiore a quella acconsentita dalla legge del 1883, quando le condizioni dell'industria erano notevolmente inferiori.

L'onorevole relatore dice che non diamo più integralmente le lire 20.80 promesse colla legge del 1883, e giustifica l'affermazione colla spequazione che sarebbe avvenuta fra zucchero greggio interno e zucchero di 2^a classe estero, in seguito alla legge del dicembre 1894. Queste parole potrebbero far credere che tal legge abbia introdotto un procedimento nuovo per la classificazione degli zuccheri.

Invece, quando fu promulgata la legge dell'83, era in vigore per la classificazione degli zuccheri, il metodo attuale, basato sulla diversità di colore, classificandosi come zucchero di prima classe quello superiore al campione n. 20 di Olanda e di seconda classe l'inferiore.

Questo è il metodo attuale, e questo era in vigore anche nel 1883.

Fu modificato nel novembre 1891, quando venne introdotto il procedimento della polarimetria, abolito colla legge del '94, dopo la quale si ritornò al sistema precedentemente in vigore, e non vi fu quindi che nel periodo dal 1891 al 1894 in cui si adottò un procedimento diverso.

Ma se invece facciamo, come abbiamo detto, il confronto fra le condizioni dell'industria quale era all'epoca della promulgazione della legge del 1883 e le attuali, abbiamo che la protezione risulta esservi nella stessa misura.

Per queste ragioni non possiamo accettare la proposta formulata dalla Commissione permanente di finanze, nel suo articolo secondo, la quale sotto pretesto di confermare una protezione che si afferma accordata dalla legge del 1883, concede ancora una protezione che quella legge non ha mai accordato.

Possiamo solo accettare l'invito che l'onorevole relatore, a nome della Commissione, rivolge al Governo, di studiare per la rinnovazione dei trattati di commercio un più razionale sistema di classificazione degli zuccheri, agli effetti fiscali.

A giustificazione della proposta che il passaggio dal nuovo regime debba essere fatto gradualmente, l'onor. Pecile addusse anche l'esempio del Belgio, dove dal coefficiente di 1500 a quello di 2000 si passò nel periodo di 11 anni, dal 1887 al 1898.

Ma anche qui devo osservare che colà si fece bensì la variazione gradualmente, ma in quell'epoca in cui le condizioni dell'industria andavano pur progressivamente mutandosi, e si capisce quindi che anche la variazione del coefficiente si facesse in via graduale e progressiva.

Noi ci troviamo invece al punto in cui è arrivato il Belgio quando adottò il coefficiente di L. 2000, e cominciando la variazione più tardi, non abbiamo ragione alcuna per farla in modo progressivo. Quando poi si dice che vogliamo colpire la nostra industria bambina come è colpita nel Belgio l'industria adulta, si afferma una cosa inesatta; perchè la protezione diretta, apparente, e che risulta dalla differenza fra la tassa interna della fabbricazione ed il dazio di confine, nel Belgio è notevolmente inferiore a quella che si verifica presso di noi, perchè nel Belgio il dazio doganale, comprese le soprattasse, ammonta complessivamente a franchi 55.62, mentre la tassa interna di fabbricazione si misura soltanto in lire 45; cosicchè la differenza fra il dazio doganale e la tassa di fabbricazione è in quel paese di sole lire 10.62, ossia poco più della metà di quella che viene accordata dalla nostra legislazione.

Si può affermare che nel Belgio sono concessi anche premi di esportazione, ma non sarebbe esatto di credere che l'importo di essi debba essere considerato totalmente come un beneficio dell'industria. Certamente l'industria ne trae un vantaggio, inquantochè, producendo maggiore quantità di prodotto, si ripartiscono le spese generali sopra una quantità maggiore, e quindi se ne ha qualche guadagno; ma bisogna notare che i premi di esportazione sono introdotti nei paesi in cui vi è pleora di produzione di una determinata derrata, ed ove per renderne possibile l'esportazione è necessario escogitare dei provvedimenti, perchè quella merce possa arrivare nei paesi esteri ad un prezzo conveniente e possa essere data a prezzi pure convenienti ai consumatori che devono importarla.

Il premio di esportazione non può però essere per tutto il suo importo calcolato come un vantaggio dell'industria.

Per tutte queste ragioni io credo che il passaggio graduale dal regime attuale, che è quello stabilito dalla legge del 1883, a quello che noi proponiamo, non possa essere giustificato; nè dal trattamento che le nostre proposte fanno alla industria, perchè parmi avere dimostrato che la protezione rimane ancora larghissima, nè dal confronto con le condizioni fatte dalla legge del 1883, perchè sono pure persuaso di aver dimostrato che quella legge non accordava, date le condizioni dell'industria a quel tempo, una protezione maggiore di quella che colle nostre proposte viene garantita attualmente all'industria stessa; nè dal confronto con altri paesi, perchè se l'aggravamento del regime fiscale in questi fu fatto gradualmente, ciò dipese dal fatto che il passaggio graduale si fece contemporaneamente alla progressiva variazione delle condizioni dell'industria.

Ma la necessità, anzi l'urgenza di prendere qualche provvedimento nel senso di aggravare l'attuale regime fiscale dello zucchero indigeno, è reclamata non soltanto dalla difesa dei diritti della finanza, che, giova ripeterlo, in questa circostanza coincidono coi diritti della generalità dei contribuenti; ma anche dalla tutela degli interessi dell'industria e della stessa agricoltura, che sarebbero gravemente danneggiate da un eccesso di produzione di barbabietola e di zucchero, che arrivasse ad oltrepassare i limiti segnati dal consumo nazionale. Poichè non vi è da illudersi nè sulla probabilità di un prossimo e notevole aumento di consumo di zucchero in Italia, nè su quella di poter esportare utilmente l'eccesso della nostra produzione, quando questa fosse arrivata a superare ciò che occorre al consumo nazionale.

Sulla nessuna probabilità di un notevole e prossimo aumento di consumo dello zucchero, ha già parlato autorevolmente l'onorevole senatore Boccardo, ed io mi riporto a ciò che egli ha detto.

La diversità di consumo che noi abbiamo, essendo il nostro sensibilmente inferiore a quello che si verifica in quasi tutti gli altri paesi, deriva in parte dalle nostre inferiori condizioni economiche. Queste potranno migliorare, anzi miglioreranno certamente; e per questo lato noi potremo avere un certo aumento.

Ma non potrà essere sicuramente larghissimo, perchè altre cause contribuiscono a frenare il consumo dello zucchero nel nostro paese.

Anzitutto abbiamo una maggiore proporzione di popolazione rurale in confronto della urbana, a paragone dei paesi dell'Europa centrale e settentrionale, dove il consumo dello zucchero è notevolmente superiore al nostro. In Italia abbiamo poi anche una diversità nella natura dell'alimentazione della nostra popolazione, causata dalla diversità del clima, che non è in facoltà di nessuno di variare.

Infine, anche la quantità dei prodotti del nostro suolo, fra i quali abbondano i legumi e le frutta, contenenti notevole quantità di materie zuccherine, contribuisce a deprimere il consumo dello zucchero industriale.

Per queste ragioni e per le altre efficacemente esposte dal senatore Boccardo, io credo che non possiamo contare sopra un notevole aumento di consumo dello zucchero. Nè possiamo sperare che, quando la nostra produzione superasse il fabbisogno del consumo nazionale, noi potremmo impiegare l'eccesso del nostro prodotto in quella esportazione, alla quale ha accennato il senatore Pecile.

Non dobbiamo dimenticare, come disse il senatore Vacchelli, che negli ultimi 15 anni la produzione dello zucchero in Europa si è più che raddoppiata e che anche la produzione mondiale ha seguito il medesimo proporzionale aumento. Gli Stati Uniti di America, che fino a pochi anni fa erano esclusivamente importatori, sono già arrivati a dare un grande sviluppo alla loro produzione di zucchero, e ben presto provvederanno a tutto il loro consumo.

L'isola di Cuba, con la tranquillità che le è garantita col nuovo regime politico, si avvia essa pure ad aumentare, forse a raddoppiare, il già notevolissimo prodotto di zucchero di canna, che in quell'isola è prodotto naturale.

Gli Stati dell'Europa centrale, quando noi saremo arrivati a produrre tutto lo zucchero che potremo consumare, dovranno trovare sfogo altrove per quella quantità che versavano nel nostro paese.

Con tutta questa concorrenza, io mi domando, quando noi avessimo provveduto al consumo interno, dove potremo esportare l'eccedenza di produzione?

Il senatore Pecile citava recentissime legisla-

zioni di alcuni Stati dell'Europa orientale e meridionale; or bene sono quelli gli unici paesi dove noi avremmo potuto aver fiducia di poter esportare, perchè sono fra i pochi paesi d'Europa che non producono attualmente zucchero. Se per effetto delle leggi accennate dall'onor. Pecile, anche questi paesi verranno chiusi all'importazione di prodotti esteri, non so davvero come mai potremo arrivare ad esportare l'eccesso della nostra produzione, quando noi fossimo arrivati a produrre più di quello che possiamo consumare; poichè notiamo bene, ci troveremo sempre di fronte alla concorrenza di altri paesi, più adulti di noi in queste industrie e che proteggono la loro produzione mediante i premi di esportazione.

Dovremo forse arrivare al punto da istituire noi pure premi di esportazione per lo zucchero? Io posso ammettere che un paese, senza averlo preveduto, sia arrivato a produrre una determinata merce, più di quanta ne possa consumare e che cerchi di dar sfogo all'eccesso mediante i premi di esportazione.

Ma un paese, il quale sta per introdurre un'industria si proponga deliberatamente di portare la produzione al punto da doverne esportare una parte, colla sicurezza che la esportazione non potrà farsi se non mediante premi di esportazione, commetterebbe un tale errore economico, che io credo nessuno in questa autorevole Assemblea vorrebbe rendersene complice.

Del resto, l'eventualità di arrivare a questo eccesso di produzione di zucchero non è nè improbabile nè lontana, e non si può dire sia uno spauracchio che noi mettiamo avanti per giustificare le nostre proposte.

Nella campagna saccarifera dell'anno 1899, furono già in attività, in Italia, 13 fabbriche.

Dalle petizioni rivolte al Senato risulta poi che esistono attualmente Società che hanno costruito o stanno costruendo nuove 15 fabbriche, e si ha notizia che il movimento non si è arrestato.

L'onor. Boccardo ha già affermato ciò, e fu contraddetto dall'onor. Pecile, ma io posso confermare, con dati di fatto, l'asserzione del senatore Boccardo.

A noi risulta in modo positivo che una Società per l'istituzione di una nuova fabbrica fu costituita il 28 ottobre, un mese prima della

presentazione del disegno di legge, quando cioè le nostre intenzioni erano chiaramente conosciute.

Un'altra Società, o signori, fu costituita il 29 novembre, il giorno dopo della presentazione del disegno stesso.

Infine, e ciò è anche più significativo, io tengo qui la copia, una copia autentica, dell'atto costitutivo di una nuova Società, che si propone di costruire una fabbrica di zucchero, e quest'atto costitutivo porta la data del 23 dicembre 1899, cioè 6 giorni dopo l'approvazione data dalla Camera al disegno di legge, che è dinanzi al Senato.

Questi fatti devono fare esulare dall'animo vostro qualunque preoccupazione che le nostre proposte possano avere per effetto, qualora fossero adottate, di soffocare un'industria nascente; anzi vi devono far nascere il dubbio che forse i provvedimenti da noi proposti non sieno ancora sufficienti a frenare convenientemente un eccessivo sviluppo di quest'industria.

Se non nel corrente, nel prossimo anno 1901, dai dati che ho già indicati, possiamo ritenere che noi avremo in attività non meno di 30 fabbriche di zucchero, ciascuna delle quali, se non nel primo anno, quasi subito dopo, arriverà certamente a una produzione media non inferiore a 30,000 quintali di zucchero ciascuna.

Giungeremo così in brevissimo tempo, forse non più di due anni, a una produzione totale non inferiore a 900,000 quintali di zucchero, ossia a una quantità che è esuberantemente sufficiente a provvedere al consumo di zucchero che si fa nel nostro paese, ammesso anche che esso debba proseguire ad aumentare moderatamente come ha aumentato in questi ultimi anni.

Tutto questo, però, se il numero delle fabbriche rimanesse stazionario, mentre invece il movimento loro ascensionale non tende ad arrestarsi.

Se un dubbio può esservi, ad altro non può condurre che a pensare se il nuovo regime freni a sufficienza l'eccessivo sviluppo di quest'industria, e perciò possiamo ritenere che il passaggio graduale dall'attuale al nuovo regime favorirebbe questo eccessivo sviluppo.

Facendo astrazione, per un momento, dall'art. 2 delle proposte della Commissione, il quale altererebbe sostanzialmente la base su cui si è sempre assisa la tassazione dello zuc-

chero in Italia, la differenza che corre tra le proposte contenute nell'art. 1 del disegno di legge della Commissione permanente di finanze e quelle che sono scritte nell'articolo unico del progetto ministeriale, non è di grande entità, e ciò potrebbe forse far credere a taluni di voi, signori senatori, che noi mettiamo eccessiva ostinazione nel rifiutare qualunque temperamento delle proposte presentate.

Ma io vorrei che la mia parola fosse abbastanza efficace per persuadervi che noi non mettiamo nessun proposito di ostinazione, non facciamo nessuna questione di puntiglio, e soprattutto non abbiamo nessuna intenzione di mancare di deferenza verso la Commissione permanente di finanze, nè verso il Senato.

Noi abbiamo studiato lungamente e attentamente la questione e ci siamo profondamente persuasi che le concessioni fatte all'industria colle nostre proposte segnano l'ultimo limite a cui esse potevano arrivare, e che qualunque ulteriore agevolezza costituirebbe uno spreco del denaro pubblico. E per ciò il Governo raccomanda caldamente al Senato di volere approvare il disegno di legge negli stessi termini nei quali è uscito dalle deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento. Gli rivolge questa preghiera, non soltanto a difesa dei legittimi diritti della finanza, che giova ripeterlo ancora una volta, sono identici, in questa circostanza, ai legittimi diritti della generalità dei contribuenti, ma anche a tutela dell'industria e dell'agricoltura, che sarebbero entrambe gravemente danneggiate da una possibile crisi dello zucchero, la quale avrebbe in Italia conseguenze assai più funeste di quelle verificatesi in altri paesi.

Onorando coi vostri voti il disegno di legge nella forma da noi proposta, voi potete essere sicuri, signori senatori, che lascerete largamente all'industria ciò che è ragionevole di lasciare all'industria, e rivendicherete alla finanza, soltanto ciò che indiscutibilmente spetta alla finanza. (*Bene, bravo. Approvazioni*).

CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO, *relatore*. Sarò brevissimo, dopo le lealissime manifestazioni del ministro delle finanze.

Primieramente dirò che la protezione costante

promessa all'industria indigena dello zucchero incominciò dal 1877 inefficace se vogliamo, perchè poco si applicava, e non con la legge del 1883 la quale non fece che aggiungere quello che io ho chiamato premio di fabbricazione che risultava dal coefficiente di chilogrammi 1500 in rapporto alla densità dei sughi. Questo coefficiente moderato in quel momento in cui fu introdotto divenne poi nei progressi tecnici fatti, eminentemente utile agli industriali, ciò che fece sorgere le nuove fabbriche.

Come ho manifestato nella relazione la Commissione permanente di finanze ammise che si togliesse questo eccesso di premio di fabbricazione, ma credette equo di non diminuire la protezione che anteriormente alla legge del 1883 era stata costantemente promessa.

Il ministro non disdisse i nostri calcoli: che cioè la protezione colla sua proposta sarebbe ridotta a L. 15.77 invece di 20, come era anteriormente ma affermò che tale protezione era sufficiente.

La maggioranza della Commissione invece osserva che nel momento in cui l'industria avea ragione di sperare invece in un aumento di protezione, o per lo meno la conservazione di quel premio di fabbricazione contenuto nel metodo induttivo col coefficiente di 1500, non sia equo togliere di un colpo il premio e nello stesso tempo ridurre la protezione.

Questa è la differenza che ci separa dal Ministero.

Noi ammettiamo che si tolga quella non dirò protezione ma quel premio di fabbricazione che vi era nel coefficiente 1500, poichè a 2000 è quasi sparito completamente, ma crediamo equo che dopo le promesse solenni fatte rammentate nella relazione non conveniva spingersi fino a tornare indietro del 1883 e diminuire la protezione accordata precedentemente.

Intorno a questo calcolo io non ho alcuna osservazione a fare; ringrazio anzi l'onorevole ministro d'averlo esposto con tanta lucidità. La differenza stava nel fare intervenire nel calcolo l'aggio dell'oro per dimostrare che la protezione non era diminuita.

L'onorevole ministro ha concesso che se si vuol calcolare soltanto la cifra scritta, la protezione è realmente diminuita.

Si potrà diminuire più tardi, quando l'industria sarà maggiormente sviluppata, e far ciò

nel senso accennato, cioè a beneficio dei consumatori, colla diminuzione del dazio che determina il prezzo del raffinato in modo che costituisca una diminuzione di protezione contemporanea, egualmente distribuita sopra i due rami dell'industria, ossia sopra la raffinazione e la estrazione.

Debbo poi rispondere ad un rimprovero gentile dell'onorevole ministro riguardo una espressione contenuta nella mia relazione, l'aver detto che nel momento che scriveva ignorava se alcune cifre fossero calcolate e non osservate.

Io ho preso poi le cifre tali e quali le aveva ricevute per fare i miei calcoli, non ostante che per alcune cifre datemi è evidente che in parte dovevano essere calcolate non essendo compiuta la lavorazione.

Io non ho detto parola che potesse accusare mancanza di lealtà dell'amministrazione.

Ho adoperato sempre le cifre che provenivano dall'amministrazione stessa.

Mi si rimprovera poi di aver fatto un doppio calcolo riguardo l'equivalenza da 100 con 107.78.

Sono due calcoli indipendenti l'uno dall'altro, nei quali uno si adopera per misurare la protezione che rimane, e di questo calcolo io doveva tener conto nella proposta che discuteremo più tardi per abbreviare la discussione del secondo articolo. L'altro è un calcolo indipendente.

Trattandosi di determinare il coefficiente non ho fatto altro che tradurre le quantità di zucchero che si producevano con il rendimento di 90 in quello che sarebbero divenute con il coefficiente di 97.

Io non capisco come si tratti di un doppio calcolo.

In un caso è un problema, in un altro è diverso.

Si vede quanto zucchero questa fabbriche avrebbero prodotto se dovevano produrre col 97. Io da questo ho dedotto il coefficiente che ho esposto.

Nell'altro caso si doveva calcolare la protezione che ne veniva da quel mutamento di condizioni.

Il signor ministro annunzia inoltre che ha fatto riesaminare gli zuccheri, ed ha trovato che la differenza è forse minore di quello che si afferma.

Sono pienamente soddisfatto di questo.

Il Governo avrà nelle mani gli elementi esatti per applicare l'art. 2 se mai riusciamo a persuadere anche il Ministero ed il Senato di accettarlo, giacchè noi abbiamo rimesso completamente al Ministero il modo di applicare quel calcolo di equivalenza tra la quantità di zucchero grezzo realmente prodotto e la quantità che gli equivale di zucchero di seconda classe importato.

Si dice: Ma le condizioni nel 1883 erano le medesime di oggi. Era l'applicazione della scala d'Olanda allora, è l'applicazione della scala d'Olanda oggi, e su di questo rapidamente farò la storia. Dirò che l'Amministrazione credeva uguale lo zucchero greggio che si produceva all'interno in piccolissima quantità. Ciò risulta da tutti gli atti che il signor ministro potrà consultare; risulta dal grido di allarme che l'Amministrazione doganale ha dato quando si accorse che per mezzo delle miscele permesse, si creava una qualità di zucchero di seconda classe che non era zucchero grezzo, come quello che le fabbriche possono fare.

E fu allora che, dietro degli studi, si introdusse per riparare a questa deviazione dal concetto di zucchero grezzo, la polarizzazione.

Nel 1894 la polarizzazione fu tolta; le fabbriche indigene, allora non si accorsero del danno, hanno ora ragione di reclamare.

Questa sperequazione (e chiarirei meglio il mio pensiero su questo punto se l'ora tarda non me lo impedisse) ha degli effetti disastrosi, anche più di quelli che dissi nella relazione, sulla industria indigena.

Dopo queste considerazioni, mi riservo poi di sostenere, quando sarà tempo, l'articolo aggiunto che la maggioranza della Commissione di finanza ha proposto.

Congedi.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che hanno chiesto un congedo di otto giorni, per motivi di famiglia, i senatori Strozzi e Medici, e di tre giorni, per ragioni di salute, il senatore Rattazzi.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo ora nella discussione del progetto di legge sulla fabbricazione degli zuccheri.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Signori senatori. Io non intendo fare un discorso, ma esporre soltanto le ragioni di ordine costituzionale, per le quali non darò il voto al disegno di legge proposto dalla maggioranza della Commissione permanente di finanze.

Il disegno di legge della Commissione vuole imporre dei limiti alla indipendenza del potere legislativo. Essa assegna una misura di tassa fino al 1903, e da quell'epoca in poi dispone che la tassa sia aumentata a grammi 2000.

In tutti gli obbietti, ma specialmente in materia di tasse, la legge non deve impedire che le seguenti legislature possano annullare o modificare la legge vigente con una nuova legge. Non si deve impedire la libertà delle assemblee legislative.

L'art. 2 poi rimette tutto al regolamento per la valutazione della tassa sopra i prodotti, ed io non credo che si debba dare grande latitudine al potere regolamentare. I regolamenti debbono essere fatti soltanto per la esecuzione delle leggi.

Ma poste in disparte queste due osservazioni, io trovo nei miei precedenti e nelle mie convinzioni un *veto* a dare un voto favorevole al disegno della Commissione.

È certo che uguali sono le funzioni legislative dei tre poteri legislativi per la formazione delle leggi; ma l'art. 10 della Costituzione pone un limite, perchè sanziona che tutte le leggi possono essere proposte all'una o all'altra assemblea, meno le leggi d'imposte, dei bilanci e dell'approvazione dei conti, per le quali la Camera dei deputati deve avere la priorità.

Io conosco pienamente lo stato della controversia e le dubbiezze intorno alla dottrina e alla interpretazione dell'articolo anzidetto.

Il maggior numero degli scrittori, e giustamente, trovò la ragione di questa priorità nelle lotte storiche e nelle ragioni politiche che rimisero il voto delle imposte alla Camera elettiva, di fronte ad una Camera che non emana direttamente dalla elezione popolare, e non al-

trimenti gli scrittori spiegano la ragione della priorità, conforme colla storia e la dottrina inglese, se non negando il diritto di emendamento.

Altri, e sono pochi, credettero e credono che questa priorità sia di poco conto e che debba solamente impedire i controprogetti del Senato che formerebbero una vera iniziativa.

Quanto a me, che da 29 anni seggo legislatore, perchè 10 anni fui deputato di quattro legislature in Montecitorio e già da 16 anni ho l'onore di far parte di questa Camera vitalizia, sempre esposi la medesima convinzione, la quale esclude il diritto di emendazione.

Ai 28 giugno 1879, nella memoranda discussione intorno alla legge abolitiva del macinato, io tenni un discorso amplissimo, voluminoso, di 59 pagine, nel quale esposi la dottrina e la giurisprudenza vigenti sino a quel tempo sulla materia.

L'essere venuto in questa assemblea non fu per me una gita sulla via di Damasco. Intendo dare prova della saldezza e della coerenza delle mie convinzioni.

Ma se concedessi, per ipotesi, che il Senato abbia il diritto di emendare le leggi di imposte, chiederei: davvero quest'oggi si tratta di una semplice emendazione? Prendiamo la relazione della Commissione di finanze intorno alla legge. Io vi leggo da una parte: « Disegno del Ministero », il che significa che la Corona e la maggioranza dei deputati si trovarono concordi nello accettare l'aumento della tassa, e dall'altro lato leggo: « Disegno della Commissione di finanze ». Adunque la Commissione di finanze si attribuì diritto d'autore; non si limitò ad emendare semplicemente la legge, ma volle fare un vero controprogetto. Con esso è chiaramente violata la restrizione dell'art. 10 dello Statuto; perchè se il Senato nella sua maggioranza votasse questo disegno di legge, la Camera si troverebbe, per la necessità del rinvio della legge, di fronte a un progetto che non è più quello del Ministero, che non ebbe ancora la adesione della Camera; ossia, dovrebbe esaminare una legge nuova d'iniziativa della Commissione permanente di finanze approvata dal Senato, che mise in non cale la iniziativa svolta nella Camera dei deputati. In questo modo sarebbe distrutta la priorità dallo Statuto conferita alla Camera elettiva.

Noi abbiamo giurato di osservare lealmente lo Statuto, e in verità, per le mie convinzioni non saprei accogliere studiate distinzioni, le quali possono essere sottili come i lavori di filograna, ma non rispondono alla verità, secondo il mio modo di vedere.

Voterò adunque contro il disegno di legge della maggioranza della Commissione di finanze, ma perchè fui assente e non potetti negli Uffici e qui dentro col seguir la discussione bene studiare il disegno del Ministero, mi asterrò dal votare il disegno di legge del Governo deliberato dalla Camera dei deputati.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Non avrei chiesto la parola se non avesse parlato il senatore Pierantoni. E ne dirò la ragione.

Nella Commissione permanente di finanze io votai contro gli emendamenti proposti dalla maggioranza e debbo oggi votare nello stesso senso; ma dichiaro che in questo mio voto non influisce per nulla l'apprezzamento del collega Pierantoni che riguarda i diritti del Senato in quanto a leggi di finanze.

E se io fossi convinto che l'emendamento della Commissione di finanze, nell'interesse dello Stato, fosse migliore della legge proposta, voterei l'emendamento senza credere di mancare all'osservanza dello Statuto e tanto meno di venir meno al mio giuramento (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Verremo ai voti.

All'articolo unico presentato dal Governo la Commissione permanente di finanze propone, come emendamento, il seguente articolo 1:

Art. 1.

Il coefficiente di rendimento per ogni ettolitro di sughi defecati, di cui al comma primo dell'art. 2 del testo di legge sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno, 27 agosto 1883, n. 1583 (serie 3^a), è stabilito in grammi 1850 sino al 30 giugno 1903; dopo il qual tempo sarà elevato a grammi 2000.

Trattandosi di emendamento, ha la precedenza nella votazione.

Chi approva l'articolo 1 proposto dalla Commissione è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'articolo 1 della Commissione non è approvato).

Ora è necessario si apra la discussione sull'art. 2 proposto dalla Commissione e che deve essere considerato anch'esso come emendamento all'art. 1, perchè se quest'art. 2 o qualunque altro venisse adottato, in questo caso io dovrei mettere anche ai voti l'articolo unico del progetto ministeriale.

Do lettura quindi dell'art. 2 proposto dalla Commissione permanente di finanze:

Art. 2.

Agli effetti della tassa di fabbricazione, ove sia liquidata sui prodotti effettivamente ottenuti, s'intenderà per quintale di zucchero di seconda classe quella quantità di ciascun prodotto zuccherino che per il rendimento in raffinato equivale ad un quintale di zucchero di seconda classe importato dall'estero.

Il regolamento stabilirà le norme per la sopraindicata valutazione.

Il ministro delle finanze avrà facoltà di accordare, sopra dimanda motivata del fabbricante, che la liquidazione della tassa già fatta a base alla densità dei sughi sia rettificata con l'accertamento diretto delle quantità di zucchero effettivamente ottenute.

Il signor ministro ha già dichiarato di non accettare questo articolo aggiuntivo; il signor relatore, quantunque abbia già trattata questa questione, si è riservata la parola per svolgere altre ragioni a sostegno della proposta della Commissione.

Ha quindi facoltà di parlare il signor relatore.

CANNIZZARO, *relatore*. Per noi, ora che è stato respinto il nostro articolo primo, questo secondo emendamento acquista maggiore importanza, giacchè noi crediamo che un più gran numero di piccole fabbriche, soprattutto quelle nascenti, dovranno appigliarsi all'accertamento diretto. Per il ministro non dovrebbe avere nessuna importanza; egli è convinto che col nuovo coefficiente tutte le fabbriche saranno a loro agio, e perciò non ve ne sarà alcuna che domanderà l'accertamento diretto. Noi non abbiamo questa sicurezza, e però insistiamo sui

modi di migliorare le condizioni dell'accertamento diretto.

Noi crediamo di riparare agli inconvenienti più disastrosi, di quelli manifestati nella relazione, della sperequazione, che non è contestata da alcuno, tra lo zucchero di seconda classe importato dall'estero e lo zucchero grezzo indigeno.

Tale sperequazione è in gran parte frutto di quella piena libertà di miscele che si lasciò ai punti franchi, libertà contro la quale io e molti miei colleghi presenti abbiamo combattuto senza esito fortunato, non tanto nell'interesse fiscale quanto nell'interesse della vera prosperità del commercio fondata sulla sincerità delle merci. È anche frutto di quella instabilità, di quella continua oscillazione, di quel va e viene, e purtroppo dobbiamo confessarlo, della nostra politica economica. Ora l'applicazione di quella libertà accordata dalla legge e quindi esercitata legittimamente, di creare, cioè, sotto gli occhi dei doganieri una nuova merce per mezzo del miscuglio di due altre, produsse gli effetti più notevoli nel commercio degli zuccheri.

L'amministrazione doganale, zelantissima ed oculata, se ne scandalizzò e diede il grido d'allarme. In seguito di ciò il Ministero ordinò studi sulla qualità degli zuccheri che importavano le raffinerie. Da questi studi, registrati in poderosi volumi pubblicati dalla stessa Direzione generale delle gabelle, nacque la proposta di adottare il sistema saccarimetro che è quello che conviene di più a tutti i paesi che contano sopra l'importazione dello zucchero estero.

Il ministro delle finanze d'allora che era cultore di scienze fisiche adottò il sistema polarimetrico e dichiarò di esserne rimasto soddisfatto.

Nel 1894, però, il ministro d'allora, per motivi finanziari, cioè per accrescere i proventi doganali, credette di ritornare al sistema antecedente, che dalla stessa autorità doganale era stato dichiarato contrario al concetto che doveva aversi dello zucchero grezzo.

La sperequazione che ne nacque tra lo zucchero greggio ha parecchi inconvenienti. Alcuni sono già innegabilmente esposti nella relazione ed io non vi tornerò sopra.

Ho già rammentato essere stato dimostrato che sotto il nome di zucchero greggio entrava lo zucchero a 99 e mezzo per cento di zucchero

puro, il cui rendimento scende poi ai 98 per cento per quell'effetto dei calcoli di rendimento.

Quando si trasmise quella relazione insieme alla proposta di adottare almeno il sistema polarimetrico, fu notato che la classificazione degli zuccheri per il solo colore e la libertà di colorire quelli bianchissimi avrebbe giovato ai raffinatori, accrescendone i guadagni, avrebbe però nociuto al progresso industriale delle raffinerie, giacchè educava l'industria ad evitare i casi difficili, ad evitare le difficoltà, a fare delle raffinerie ridotte in modo che l'industria invece di progredire retrocedeva all'uso di procedimenti troppo semplici.

Dopo di ciò, come si disse, il ministro introdusse il polarimetro.

Nel 1894 non si tenne conto delle osservazioni fatte precedentemente.

Ora, o signori, oltre che è avvenuta una reale diminuzione nella protezione dello zucchero indigeno, che è stata poc'anzi indicata, cioè che da 20.80 che era stata costantemente è ora ridotta a 15.75, si manifesta qualche altro danno.

Quando i produttori indigeni si presentano alle raffinerie per vendere i loro prodotti, il primo conto che fa la raffineria si è la quantità di zucchero raffinato che da questi prodotti possono ottenere.

Bisogna che 107 e 77 valgano per 100 dello zucchero di seconda classe, che la raffineria può acquistare dall'estero.

Ma inoltre la raffineria fa un'altra riduzione nel prezzo e la fa perchè questo zucchero indigeno, vero grezzo, richiede più lavoro per essere raffinato, tanto più che le raffinerie non erano più abituate a fare il vero lavoro di raffinamento sullo zucchero greggio, avevano invece preso l'abitudine di trattare un zucchero già raffinato che, con poco lavoro si riduceva nuovamente a zucchero perfettamente raffinato.

L'uso di quel tipo misto come materia prima che non era il vero zucchero greggio, che si permise alle raffinerie di introdurre sotto il nome di zucchero di seconda classe, ha nociuto straordinariamente alle fabbriche di zucchero indigeno, che hanno dovuto pagare il lavoro maggiore, cioè il lavoro normale che le raffinerie avrebbero dovuto fare. (*Bene!*)

Dopo ciò è ammesso dal Ministero e anche dagli oratori precedenti il principio della equivalenza, perchè si possa mantenere quella pro-

tezione che era stata precedentemente accordata.

Ora noi, nella nostra proposta non facciamo altro che applicare ciò che è nelle consuetudini doganali.

Se lei, onorevole ministro, prende la tariffa francese sopra gli zuccheri esteri, troverà che gli zuccheri, tolto il raffinato che contiene 100 parti su 100 di zucchero puro, pagano in rapporto al raffinato che possono produrre. Nella tabella doganale è indicata come unità su cui posa la tassa, non 100 chilogrammi di zucchero greggio, ma quella quantità di zucchero che ne dà 100 di raffinato.

È una operazione simile a quella che noi proponiamo fare sullo zucchero indigeno grezzo.

Proponiamo puramente e semplicemente questo rapporto. Calcolate la quantità di zucchero greggio che equivale 100 di zucchero che è importato dall'estero. Noi chiediamo che aboliti i vantaggi che si sostenne derivare dal basso coefficiente, si mantenga almeno a questa industria quella protezione che gli è stata costantemente accordata dal 1877 in poi, far pagare cioè la tassa corrispondente non ad un quintale lordo, brutto, ma ad un quintale netto equivalente a quello importato dall'estero.

Questo principio credo di averlo sviluppato abbastanza nella mia relazione, ma torno a dire che la differenza tra il Ministero e noi sta precisamente in questo. Devesi conservare la protezione di L. 20.80? Se sì, bisogna che la quantità che paga quella tale tassa sia una quantità che equivalga a quella dello zucchero importato dall'estero, col quale deve concorrere.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Quando l'onorevole relatore cominciò questo ultimo suo discorso, affermando che l'art. 2 del progetto della Commissione acquista maggior importanza dopo la votazione fatta dal Senato a proposito dell'art. 1, io ho sperato di trovarmi, almeno una volta, d'accordo colla maggioranza della Commissione permanente di finanze, perchè io pure sono del medesimo avviso. Ma sono stato subito deluso, avendo l'onorevole relatore aggiunto che, a suo parere, per il Ministero l'art. 2 doveva invece avere un valore

molto limitato. Ma non è veramente così, perchè questo art. 2, tende, come ho già affermato precedentemente, ad alterare sostanzialmente la base su cui si è assisa finora la tassazione dello zucchero in Italia, e tende, per di più, come ho pure cercato poc' anzi di dimostrare, a concedere una protezione che non fu mai acconsentita, e non crediamo, francamente, che possa accordarsi.

L'articolo aggiuntivo della Commissione mira a rendere più frequente l'accertamento diretto, mentre da noi si è sempre seguito il concetto di preferire l'accertamento indiziario, anche perchè ha per effetto di promuovere il progresso dell'industria, a cui l'onorevole relatore, e tutti noi, vorremmo pur contribuire.

Aggiunge l'onor. relatore che lo scopo della Commissione di finanze nel proporre quest'aggiunta si fu quello di ristabilire intera la protezione di lire 20.80, che la legge del 1883 ha voluto garantire.

Veramente io qui dovrei soltanto ripetere quanto ha detto poc' anzi, e cioè che non posso ammettere abbia la legge del 1883 voluto garantire integralmente tale misura di protezione; ma in ogni modo osservo che se si tien calcolo, come noi crediamo si debba fare, anche dell'effetto causato della diversità fra la valuta usata nei pagamenti del dazio doganale e quella impiegata per soddisfare la tassa di fabbricazione, noi otteniamo ancora una protezione che si avvicina, se pur non arriva a questa misura delle L. 20.80.

Ma anche se non si volesse tener conto di ciò, io credo d'aver già pure dimostrato che se si volessero accettare le conclusioni del relatore e la protezione effettiva della industria dello zucchero ridotta a sole L. 15.57, si avrebbe ancora per essa una protezione sensibilmente superiore a quella accordata a qualunque altra industria, dalla nostra tariffa doganale.

Sono queste ragioni, per le quali, sinceramente, crediamo non sia accettabile l'art. 2 proposto dalla Commissione di finanze.

Certo esso tenderebbe a rendere più fortunata la condizione delle fabbriche il cui prodotto non arriva al coefficiente di 2000 grammi per ettolitro di sughi defecati, ma io ho già rammentato, che la disposizione di misurare la tassa, in base ad un criterio indiziario piuttosto che in base al prodotto effettivo ha anche lo

scopo di eccitare il perfezionamento dell'industria: scopo che non sarebbe più raggiunto se si accordasse alle fabbriche mal dirette una protezione così larga come si vorrebbe loro assicurare coll'art. 2 del progetto della Commissione.

I dati esposti nella relazione della Commissione permanente di finanze, e che furono comunicati dall'amministrazione delle finanze, dati relativi anche all'ultima campagna del 1899, provano che al coefficiente di 2000 grammi per ettolitro di sughi si deve arrivare da qualunque fabbrica ben diretta.

Una fabbrica la quale non giunga a questo coefficiente di 2000 grammi è male impiantata, o mal diretta, od adopera barbabietole coltivate in terreni disadatti.

Ed io non credo, persuaso d'aver consenziente con me anche quest'illustre assemblea, che si debbano fare sacrifici a carico della finanza od a carico dei contribuenti, per proteggere chi non ha saputo esercitare la industria con i procedimenti i più perfezionati e raggiungere quegli effetti, cui la universalità quasi degli industriali pervenne ad ottenere.

CANNIZZARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

CANNIZZARO, *relatore*. Mi limiterò a poche osservazioni.

Non crede la Commissione che in tutte le annate tutte le fabbriche possano raggiungere quella produzione a cui corrisponde il coefficiente di 2000 grammi.

Signor ministro il tempo è galantuomo. Noi crediamo che sarà difficile che industrie nascenti riescano rapidamente ad ottenere immediatamente quella produzione che hanno le fabbriche del Belgio dopo non meno mezzo secolo di lavoro.

Se il signor ministro insiste nella sua proposta e il Senato non accoglie la nostra, ci riserveremo di chiedere a tempo debito, dopo fatta la esperienza, di richiedere qualche riparo per risuscitare un'industria di cui una parte potrà forse resistere, una buona parte sarà per effetto di questo progetto di legge, per lo meno assopita.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARMINE, *ministro delle finanze*. Io credo che i fatti stessi prima accennati sieno la migliore confutazione alla asserzione che questo progetto di legge possa avere per effetto di soffocare un'industria nascente. Invero gli industriali avviati a costruire nuove fabbriche non si sono arrestati nel loro cammino per tema delle nuove disposizioni legislative; ma anzi altri capitalisti si sono già indotti all'apertura di nuove fabbriche anche quando il disegno di legge era giunto a metà strada, dopo il voto favorevole della Camera dei deputati.

Che tutte le fabbriche non possano sempre dare il coefficiente di 2000 grammi, può essere possibile, ma a questo anche il disegno di legge, come lo proponiamo noi, dà rimedio, poichè concede sempre l'accertamento diretto. Io ho già assicurato colle dichiarazioni fatte alla Commissione permanente di finanze, che un difetto esistente nell'antico regolamento sarà corretto, in modo che l'accertamento diretto non sia fatto mai a danno delle fabbriche.

Ma tengasi però in ogni modo presente che se una fabbrica non arriva normalmente a produrre in base ad un tale coefficiente di 2000 grammi, codesta è certamente una fabbrica mal diretta. Nè si dica che noi pretendiamo troppo da un'industria bambina, poichè tale essa potrà forse essere in Italia, ma non certo all'estero; e noi possiamo approfittare ed approfittammo certo dell'esperienza degli altri paesi.

L'esperienza in questi casi è maestra sicura, ed essa ci dimostra coi dati, che voi già conoscete, come le fabbriche, le quali lavorarono nel 99 per la prima volta in Italia, il coefficiente dei 2000 grammi l'abbiano, per lo meno, raggiunto.

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Rileggo l'art. 2 proposto dalla Commissione permanente di finanze:

Art. 2.

Agli effetti della tassa di fabbricazione, ove sia liquidata sui prodotti effettivamente ottenuti, s'intenderà per quintale di zucchero di seconda classe quella quantità di ciascun prodotto zuccherino che per il rendimento in raffinato equivale ad un quintale di zucchero di seconda classe importato dall'estero.

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 FEBBRAIO 1900

Il regolamento stabilirà le norme per la sopraindicata valutazione.

Il ministro delle finanze avrà facoltà di accordare, sopra dimanda motivata del fabbricante, che la liquidazione della tassa già fatta in base alla densità dei sughi sia rettificata con l'accertamento diretto delle quantità di zucchero effettivamente ottenute.

Lo pongo ai voti.

Chi crede di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Non essendo stati approvati nessuno degli articoli proposti dalla Commissione, non rimane che l'articolo unico del progetto ministeriale il quale, a tenore del regolamento, sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge oggi discusso.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni alla legge sulla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno:

Senatori votanti	104
Favorevoli	73
Contrari	31

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, martedì, alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1899-900 (N. 70);

Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario (N. 28);

Modificazione alla legge 6 agosto 1891, n. 483, per il servizio di vendita dei sali e tabacchi (N. 1).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 3 marzo 1900 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.